



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE REGGIO CALABRIA

Via F.lli Cairoli n. 3 – 89100 REGGIO CALABRIA
TEL. 0965 813075 - FAX. 0965 892084

Indirizzo Internet: www2.lnd.it/home?lid=403
E-mail: cplnd.reggiocalabria@lnd.it
Posta Certificata: reggiocalabria@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n° 10 del 15 novembre 2024

1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

CAMPIONATO UNDER 17 – S.S. 2024/2025

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si rimette il calendario del Campionato Under 17 della stagione sportiva 2024/2025, con le località dei rispettivi campi di gioco.

ANNUARIO SOCIETA', DATI, INTERROGAZIONI VARIE

Si comunica che i dati anagrafici delle società (indirizzo corrispondenza, indirizzo e-mail, PEC, recapiti telefonici ecc.) partecipanti al campionato, possono essere visionati sul Portale F.I.G.C. - Anagrafe Federale <https://anagrafefederale.figc.it/> o in alternativa si consiglia di scaricare l'APP :

PLAY LND



Inizio campionato: 21 novembre 2024

Sosta Festività Natalizie: dal 22 dicembre 2024 al 3 gennaio 2025

Fine campionato: 18 maggio 2025

ORGANICO CAMPIONATO

ACADEMY ARDORE	di	Ardore
A.P.D. BRANCALEONE	di	Brancaleone
A.S.D. CALCISTICA S.SPINELLA	di	Melito di Porto Salvo
EUFEMIESE 2023	di	Sant' Eufemia di Aspromonte
A.S.D. MELITO	di	Melito di Porto Salvo
NEW GENERATION VARAPODIO	di	Varapodio
POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	di	Bova Marina
PRO PELLARO	di	Reggio di Calabria
A.S.D. REGGIO RAVAGNESE 1960	di	Reggio di Calabria
A.S.D. U.S. PALMESE 1912	di	Palmi
ASD SPORTING REGGIO RAVAGNESE	di	Reggio di Calabria



COMPOSIZIONE GIRONE

GIRONE UNICO

ACADEMY ARDORE
A.P.D. BRANCALEONE
A.S.D. CALCISTICA S.SPINELLA
EUFEMIESE 2023
A.S.D. MELITO
NEW GENERATION VARAPODIO
POLISPORTIVA BOVESE ONLUS
PRO PELLARO
A.S.D. REGGIO RAVAGNESE 1960
A.S.D. U.S. PALMESE 1912
ASD SPORTING REGGIO RAVAGNESE

Si precisa che le Società **ACADEMY ARDORE** e **REGGIO RAVAGNESE** parteciperanno al campionato *fuori classifica*. Pertanto le gare disputate ed i relativi risultati acquisiti non avranno alcun valore ai fini della classifica finale, fermo restando, in ogni caso, la piena efficacia dei provvedimenti disciplinari, in deroga a quanto disposto dall'art.17 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva.

INIZIO CAMPIONATO

L'inizio del campionato è fissato per Giovedì 21 Novembre 2024.

SALUTI

In occasione di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a salutarsi fra loro, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo insieme all'arbitro o al dirigente arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria.

ORGANI DIRETTIVI DELLA SOCIETÀ

Le Società sono tenute a comunicare la composizione dei propri Organi Direttivi e le eventuali variazioni che dovessero intervenire durante lo svolgimento dei Campionati.

LIMITI D'ETA

Al Campionato UNDER 17 possono partecipare giovani calciatori/calciatrici nati/e nel **2008** e nel **2009** (possono partecipare giovani che hanno compiuto 14 anni di età)

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) S.S. 2024/2025

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, **l'obbligo** di dotazione di un indirizzo **di posta elettronica certificata** è entrato in vigore.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Il Settore Giovanile e Scolastico vigila con particolare attenzione sul rispetto delle norme relative alla tutela della salute e della sicurezza.

Si invitano tutte le società al rispetto del Decreto Legge del 24 aprile 2013 "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°169 del 20 Luglio 2013 e del successivo Decreto Ministeriale del 26 Giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.149 del 28/6/2017, relativamente alle "Linee Guida sulla Dotazione e l'Utilizzo di Defibrillatori Semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche" e da eventuali successive integrazioni e/o modifiche emanate dalle Istituzioni governative preposte.

TUTELA MEDICO-SPORTIVA

Tutti coloro che vogliono svolgere attività sportiva sono tenuti a sottoporsi preventivamente visita medica per il rilascio del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società Sportiva e vanno ripetuti ogni anno.

Il certificato medico di idoneità deve rimanere agli atti della Società per 5 (cinque) anni ed aggiornato a cura del medico sociale.

Le Società sono responsabili dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 43 delle N.O.I.F. comporta il deferimento dei responsabili, da parte del Procuratore Federale, al Tribunale Federale competente.

Le certificazioni di idoneità alla pratica sportiva si suddividono in due tipologie:

- a) Certificato d'idoneità all'attività non agonistica
- b) Certificato d'idoneità all'attività agonistica

L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva agonistica e non agonistica, e le relative procedure, dovrà avvenire secondo le disposizioni che saranno emanate con apposita circolare esplicativa in linea con le vigenti norme nazionali.



A tal proposito si precisa che, a seguito di quanto emanato dal Ministero della Salute e dal CONI, sono esentati dal presentare il relativo certificato di idoneità i bambini che praticano attività sportiva fino a 6 anni non compiuti.

TEMPO DI DURATA DELLE GARE

Le gare del Campionato vengono disputate in due tempi di 45' ciascuno

TEMPO DI ATTESA

Il tempo massimo di attesa, sia per le Società da parte dell'arbitro, sia per l'arbitro da parte delle Società, resta stabilito nella durata di un tempo di gara.

Resta, comunque, a facoltà delle Società direttamente interessate disputare la gara anche dopo il tempo massimo d'attesa, previo apposito accordo scritto tra le parti consegnato all'arbitro prima dell'inizio della gara stessa e sempre che le condizioni di luce lo consentano.

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Le squadre che non si presentano in campo entro i termini stabiliti, tenuto conto anche del previsto tempo di attesa, sono considerate rinunciatricie alla gara con le conseguenze di cui all'articolo 53 delle N.O.I.F., salvo che non dimostrino la sussistenza di una "causa di forza maggiore".

In questo caso, le Società debbono richiedere il riconoscimento di tale causa di forza maggiore mediante preannuncio telegrafico della richiesta da indirizzare al Giudice Sportivo Territoriale entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara di che trattasi, provvedendo a produrre la probatoria documentazione entro il settimo giorno successivo a quello in cui la gara avrebbe dovuto avere svolgimento.

Copia della documentata formale richiesta deve essere inviata contestualmente alla società contro interessata.

L'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale da rimettersi al Giudice Sportivo Territoriale.

RIPETIZIONE DELLE GARE

Le gare, non disputate ovvero sospese, per le quali è necessario procedere al recupero, di norma, dovranno avere svolgimento entro quindici giorni dalla data stabilita nel programma delle gare; termine che si riduce ad un massimo di cinque giorni quando il campionato giunge alla terzultima gara del girone di ritorno.

Pertanto, le Società interessate, qualora non avessero disponibile il campo normalmente utilizzato per lo svolgimento delle proprie gare interne, per la circostanza, con la dovuta tempestività, dovranno provvedere a fornire una nuova disponibilità, specificando giorno ed ora in cui il recupero potrà avere luogo.

RICHIESTA VARIAZIONE GARE

Allo scopo di garantire la massima regolarità dei Campionati e di non mettere in difficoltà l'attività svolta dagli altri settori, si ribadisce che le eventuali richieste di variazione al programma gare, che devono rivestire carattere di assoluta eccezionalità, devono essere sottoscritte da entrambe le Società e trasmesse a mezzo e-mail (cp.reggiocalabria@lnd.it), **entro le ore 13.00 del quinto giorno antecedente la gara.**

Le eventuali variazioni non saranno ratificate a mezzo mail, ma saranno esclusivamente pubblicate ogni giovedì sul Comunicato Ufficiale.

Si precisa, inoltre, che ogni spostamento di gara del Campionato UNDER 17 comporterà **l'addebito di € 10,00** per ogni Società che ha richiesto la variazione a parziale recupero delle spese sostenute per ottemperare a quanto precede.

Si precisa altresì che non potranno essere concesse modifiche al programma nelle ultime tre giornate di Campionato.

PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Delegato e dal Segretario.

I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comunicati Ufficiali vengono diffusi in forma telematica e gli stessi saranno disponibili sul sito internet www.crcalabria.it (Delegazione di Reggio Calabria).

POTERI DELLA DELEGAZIONE

Per ragioni di carattere organizzativo, la Delegazione si riserva di procedere di Ufficio allo spostamento delle gare in programma e di stabilire la data di effettuazione delle gare non disputate.

UTILIZZO DEFIBRILLATORI

Si rammenta che il Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

REGOLARITÀ DEI CAMPI DI GIUOCO

La Società ospitante è responsabile della perfetta efficienza, specialmente per ciò che attiene la sicurezza, del campo di giuoco messo a disposizione per lo svolgimento delle gare interne.

USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile su campi in erba artificiale. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque – devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti, in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della stagione sportiva 2024/2025, non saranno accettate le domande di ammissione da parte di Società che non provvedano al versamento, all'atto dell'iscrizione al Campionato, delle somme determinate a titolo di diritti di riomologazione degli impianti in erba artificiale.

IMPRATICABILITÀ DEL TERRENO DI GIUOCO (ART. 60 N.O.I.F.)

Il giudizio circa l'eventuale impraticabilità del terreno di giuoco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara.

L'accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle squadre e l'identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi.

Secondo le vigenti norme regolamentari, è nella facoltà del Comitato disporre d'autorità l'eventuale rinvio preventivo di una gara a seguito di impraticabilità di un campo denunciata dalla società ospitante entro e non oltre le ore 12,00 del giorno precedente a quello stabilito per la gara, dopo aver esperiti gli opportuni relativi accertamenti.

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA (ART. 61 N.O.I.F.)

Prima dell'inizio della gara, il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro le tessere di identificazione dei calciatori, rilasciate nel rispetto delle procedure di tesseramento on-line, laddove previste, o l'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C. unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati il nominativo ed i dati anagrafici completi (nome, cognome, giorno mese ed anno) dei calciatori, del Capitano, del Vice Capitano, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con l'indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato.

Una copia dell'elenco di cui al precedente comma, da parte dell'arbitro, deve essere consegnata al capitano o al dirigente accompagnatore dell'altra squadra prima dell'inizio della gara.

La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omissso di provvedervi.

Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra società.

Il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno il diritto di avere in visione dallo arbitro le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l'arbitro ritiri, ai fini dell'inoltro al competente Organo Federale e per il compimento di eventuali accertamenti, le tessere dei calciatori ed il tabulato presentato.

ELENCO DEI CALCIATORI

Onde evitare disguidi e contestazioni in merito agli elenchi che le società debbono consegnare, in duplice copia, all'arbitro prima dell'inizio di ogni gara ed attestanti i calciatori che prenderanno parte alla stessa, si precisa quanto appresso:

sugli elenchi in parola, oltre al nominativo dei calciatori, agli altri dati in essi richiesti, nella colonna "tessera n. ... o documenti ufficiali di identità" dovrà essere indicato solo ed esclusivamente il numero del documento federale (cartellino "giovane" rilasciato dalle Delegazioni Provinciali e Locali, della tessera "Giovane di Serie", rilasciata dalla Lega Nazionale Professionisti, dalla Lega Professionisti C.

Qualora uno o più calciatori non fossero dotati di dette tessere, sugli elenchi dovranno essere indicati gli estremi del documento di riconoscimento di ciascun calciatore: carta d'identità e tutti i documenti rilasciati dalle Autorità costituite (attestato del Comune di residenza, tessera ferroviaria, licenza di pesca, patente di guida categoria "A", fotografia autenticata da un Notaio ovvero da altra autorità dello Stato all'uopo legittimata, ecc.). Tali documenti dovranno essere consegnati all'arbitro unitamente agli elenchi stessi.

Il ricorso al documento di riconoscimento in luogo del cartellino o della tessera deve essere un'eccezione limitata nel tempo.

Le Società che non dovessero attenersi a tali disposizioni saranno passibili di sanzioni disciplinari.

Si reputa opportuno ricordare l'obbligo, per le Società, di compilare le distinte di gara in modo completo, con la precisazione, per ciascun tesserato indicato nelle distinte stesse, del nome e cognome e della data di nascita completa (giorno, mese ed anno).

Le Società inadempienti saranno adeguatamente sanzionate dal Giudice Sportivo Territoriale.

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara.

Deve, altresì, provvedere ad identificarli mediante le apposite tessere rilasciate dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati competenti.

Solo per i casi eccezionali comunque limitati nel tempo, i calciatori possono essere identificati per mezzo di:

- 1) un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti;
- 2) una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata, o da un notaio;
- 3) attraverso la propria personale conoscenza.



TESSERA PERSONALE DIRIGENTE UFFICIALE

In relazione a quanto disposto nel Comunicato Ufficiale n° 1, si rende necessario richiedere l'emissione della tessera Dirigente Ufficiale. Entrati nell'Area Riservata scegliere "Area Generale ed Iscrizioni" e successivamente cliccare su "organigramma".

Verranno visualizzati tutti i dirigenti della società. Qualora il nominativo non fosse presente si procede all'inserimento dei dati con la funzione "aggiungi nominativo".

Se invece il nominativo è presente nell'elenco, cliccare sull'icona di richiesta emissione tessera. Specificare la natura della tessera richiesta, ovvero indicare "SI" nel campo indicato.

Successivamente procedere al salvataggio provvisorio o rendere definitiva e stampare. Il modello va sottoscritto, completato con l'apposizione di una foto tessera, e della copia di un valido documento di identità. Per il deposito delle tessere deve essere presentata la distinta di presentazione, ricavabile dall'area "Richieste Aperte".

Il costo della tessera, assicurazione esclusa, è di € 3,00.

IMPIEGO DEGLI ARBITRI NELLE GARE DEL SETTORE

Gli arbitri delle gare dei Campionati e Tornei Giovanili vengono designati dai competenti organi tecnici dell'Associazione Italiana Arbitri.

ASSISTENTI DELL'ARBITRO E CALCIATORI IMPIEGATI COME ASSISTENTI DELL'ARBITRO

Nelle gare in cui non è prevista la designazione di assistenti dell'arbitro, le Società devono mettere a disposizione dell'arbitro, un dirigente o, meglio ancora, un calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro.

Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara, in cui vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva (non più di otto nel caso in cui sia utilizzato come assistente dell'arbitro un calciatore, da considerare anch'esso riserva).

Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come assistente dell'arbitro purché non sia stato espulso.

Ferma restando l'assoluta impossibilità, da parte dell'arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3), l'eventuale affidamento di compiti di assistente dell'arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di sostituire sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Ferme restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della FIGC, si stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione:

- nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara possono essere indicati non più di 9 calciatori di riserva compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara;
- soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel paragrafo specifico, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

L'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti.

COLORE DELLE MAGLIE

E' fatto obbligo alle squadre in gara di presentarsi sul campo con mute di maglie di colore diverso.

Qualora le squadre avessero maglie di colore simile o confondibile, è obbligo della Società ospitante sostituire le maglie dei propri giocatori; in caso di gare su campo neutro, l'obbligo incombe alla società prima nominata. I portieri dovranno indossare maglie di colore diverso dagli altri calciatori in campo.

PALLONI

Per lo svolgimento delle gare verranno utilizzati palloni n. 5 e la società ospitante ne dovrà mettere a disposizione dell'arbitro almeno due.

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIOCO

Sono ammesse nel recinto di gioco, per ciascuna squadra, purché muniti di tessera valida per la stagione sportiva in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore ed un massaggiatore, ovvero, in mancanza, uno o due dirigenti;
- d) i calciatori di riserva.

Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco devono essere identificate dall'arbitro mediante documento di identità personale.



Il dirigente indicato come Accompagnatore Ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra ed hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO (ART. 62 N.O.I.F.)

Le Società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di tutelare ampiamente i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.

Le Società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio. Hanno, altresì, l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, razziste, incitanti alla violenza.

Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di gioco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alle competenti autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata.

L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dal Settore.

L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può anche non dare inizio alla gara.

RICHIESTA DI FORZA PUBBLICA

Ogni Società ospitante, nel caso di mancanza di Forza Pubblica sul campo (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili Urbani) dovrà consegnare all'arbitro copia della lettera di richiesta vistata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza alla quale la richiesta stessa è stata presentata direttamente, ovvero copia della lettera corredata della ricevuta della raccomandata inviata per tempo alle Autorità di P.S. per informarle dello svolgimento delle gare e per chiedere la loro presenza.

Le Società inadempienti saranno sanzionate secondo quanto previsto dal vigente Codice di Giustizia Sportiva.

Qualora dal rapporto dell'arbitro non risulti quanto sopra, la sanzione disciplinare adottata dal Giudice Sportivo sarà definitiva ed ulteriori dimostrazioni dell'avvenuta richiesta non avranno valore di revoca della sanzione inflitta.

NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITA'

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli artt. 22/ bis delle N.O.I.F. e 22/ ter delle N.O.I.F. richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis dell' art. 22 bis delle N.O.I.F.:

punto 6: All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

punto 6 bis: I Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

GIUSTIZIA SPORTIVA

La disciplina del campionato è demandata al Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria.

Avverso i provvedimenti adottati in prima istanza le società possono proporre reclamo alla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria L.N.D.

Si trascrive di seguito l'importo del contributo per accesso alla giustizia sportiva che deve essere allegata al reclamo a mezzo di bonifico o di assegno circolare non trasferibile intestato a: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CALABRIA

al Giudice Sportivo Territoriale	€. 52,00 (società puro SGS)
al Giudice Sportivo Territoriale	€. 78,00 (società Dilettantistiche)
alla Corte Sportiva di Appello Territoriale	€. 62,00 (società puro SGS)
alla Corte Sportiva di Appello Territoriale	€. 130,00 (società Dilettantistiche)

RINUNCE A GARE

Per la corrente stagione sportiva a carico delle Società che rinunciano a gare vengono applicate le sotto indicate ammende ed eventuali indennizzi:

CAMPIONATO/TORNEO	PROVINCIALE E LOCALE
1° rinuncia	25,00
2° rinuncia	51,00
3° rinuncia	77,00
4° rinuncia	103,00



N.B.

La società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale. Tale disposizione non si applica alle Società della Divisione Calcio a Cinque e alle società della L.N.D. e del Settore Giovanile e Scolastico appartenenti ai Comitati Regionali e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, per le quali l'esclusione interviene alla quarta rinuncia a disputare gare del Campionato o della manifestazione ufficiale di rispettiva competenza.

A norma dell'art. 53 comma 8 delle N.O.I.F., alle società che si ritirano o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali, saranno irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia.

DETERMINAZIONE CLASSIFICHE PREMIO DISCIPLINA (attribuzione penalità)

Per il Campionato UNDER 17 è obbligatoria l'applicazione della seguente tabella:

a) A carico di calciatori

Per ogni Ammonizione punti 0,50

– Squalifiche:

a)	per una giornata di gara	punti 2,50
b)	per ogni giornata di gara oltre la prima	punti 1
c)	da due a sei mesi	punti 15
d)	da più di sei mesi a un anno	punti 25
e)	da più di un anno a tre anni	punti 40
f)	da più di tre anni a cinque anni	punti 50

b) A carico di dirigenti, tecnici, soci, tesserati

Per ogni Ammonizione punti 0,70

– Inibizioni (dirigenti) e squalifiche (tecnici, soci, tesserati):

a)	Per una giornata di gara	punti 3,5
b)	Per ogni giornata di gara oltre la prima	punti 1
c)	per una settimana	punti 3,5
d)	per ogni settimana, oltre la prima, sino a un massimo di tre mesi (2 punti a settimana)	punti 2
e)	da più di tre mesi sino a sei mesi	punti 30
f)	da più di sei mesi a nove mesi	punti 40
g)	da più di nove mesi ad un anno	punti 50
h)	da più di un anno a tre anni	punti 70
i)	da più di tre anni a cinque anni	punti 80

c) A carico di Società

Ammonizione punti 1

– Squalifica del campo:

a)	per una gara	punti 10
b)	per due gare	punti 20
c)	per tre gare	punti 30

– Penalizzazioni:

a)	di un punto in classifica	punti 10
b)	di due punti	punti 15
c)	di tre punti	punti 20

– Applicazione art. 17 del C.G.S., commi 1,2,3,5: punti 10

– Ammende:

a)	fino a € 25,00	punti 0,50
b)	da più di € 25,00 a € 51,00	punti 1,5
c)	da più di € 51,00 a € 103,00	punti 3
d)	da più di € 103,00 a € 258,00	punti 10
e)	da più di € 258,00 a € 516,00	punti 20
f)	da più di € 516,00 in poi	punti 30

d) Esclusioni dalla classifica del "Premio Disciplina"

Le sottoindicate sanzioni comportano l'automatica esclusione della Società dalla classifica del "Premio Disciplina":

- Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico, tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
- Squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare;
- Penalizzazione di oltre tre punti in classifica;



- d) Condanna della Società per illecito sportivo;
- e) Retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica;
- f) Esclusione della Società dal campionato;
- g) Revoca dei titoli acquisiti.

Le classifiche finali del Premio Disciplina vengono redatte non tenendo conto delle gare di Play - Off e Play – Out.

Pur tuttavia, il verificarsi di episodi che comportano sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva a carico di Società pari o superiori ad € 250,00, pari o superiori ad UNA giornata di squalifica del proprio campo di gioco ed alla perdita della gara, ovvero sanzioni a carico di calciatori, dirigenti e tecnici pari o superiori a settimane 10, verranno conteggiati nella graduatoria finale.

Si precisa, inoltre, che nell'area riservata alle società del portale www.lnd.it, le relative classifiche il premio disciplina non riportano nel conteggio delle penalità eventuali provvedimenti derivanti da deferimenti della Procura Federale.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle vigenti norme Federali

IL SEGRETARIO
Pasquale Pitarella

IL DELEGATO
Domenico Arena



F.I.G.C. – Comitato Regionale Calabria – L.N.D.

Under 17 - S.S. 2024/2025



1^ Giornata Andata

EUFEMIESE 2023	U.S. PALMESE	Dom. 24.11.2024 ore 10.00
REGGIO RAVAGNESE	BRANCALEONE	Sab. 23.11.2024 ore 15.00
NEW GEN.VARAPODIO	ACADEMY ARDORE	Dom. 24.11.2024 ore 14.30
MELITO	POL. BOVESE	Gio 21.11.2024 ore 15.30
PRO PELLARO	C.S. SPINELLA	Sab. 23.11.2024 ore 15.30
RIPOSA	SPORTING REGGIO RAV	

2^ Giornata Andata

C.S. SPINELLA	SPORTING REGGIO RAV	Lun. 2.12.2024 ore 15.00
POL. BOVESE	PRO PELLARO	Ven. 29.11.2024 ore 14.30
ACADEMY ARDORE	MELITO	Mer. 27.11.2024 ore 16.30
BRANCALEONE	NEW GEN.VARAPODIO	Lun. 2.12.2024 ore 15.00
U.S. PALMESE	REGGIO RAVAGNESE	Lun. 2.12.2024 ore 14.45
RIPOSA	EUFEMIESE 2023	

3^ Giornata Andata

REGGIO RAVAGNESE	EUFEMIESE 2023	Sab. 7.12.2024 ore 15.00
NEW GEN.VARAPODIO	U.S. PALMESE	Dom. 8.12.2024 ore 14.30
MELITO	BRANCALEONE	Gio 5.12.2024 ore 15.30
PRO PELLARO	ACADEMY ARDORE	Sab. 7.12.2024 ore 15.30
SPORTING REGGIO RAV	POL. BOVESE	Gio 5.12.2024 ore 14.45
RIPOSA	C.S. SPINELLA	

4^ Giornata Andata

POL. BOVESE	C.S. SPINELLA	Ven. 13.12.2024 ore 14.30
ACADEMY ARDORE	SPORTING REGGIO RAV	Mer. 11.12.2024 ore 16.30
BRANCALEONE	PRO PELLARO	Lun. 16.12.2024 ore 15.00
U.S. PALMESE	MELITO	Lun. 16.12.2024 ore 14.45
EUFEMIESE 2023	NEW GEN.VARAPODIO	Dom. 15.12.2024 ore 10.00
RIPOSA	REGGIO RAVAGNESE	

5^ Giornata Andata

NEW GEN.VARAPODIO	REGGIO RAVAGNESE	Dom. 5.01.2025 ore 14.30
MELITO	EUFEMIESE 2023	Gio 9.01.2025 ore 15.30
PRO PELLARO	U.S. PALMESE	Sab. 4.01.2025 ore 15.30
SPORTING REGGIO RAV	BRANCALEONE	Dom. 5.01.2025 ore 10.30
C.S. SPINELLA	ACADEMY ARDORE	Lun. 6.01.2025 ore 15.00
RIPOSA	POL. BOVESE	

6^ Giornata Andata

ACADEMY ARDORE	POL. BOVESE	Mer. 15.01.2025 ore 16.30
BRANCALEONE	C.S. SPINELLA	Lun. 13.01.2025 ore 15.00
U.S. PALMESE	SPORTING REGGIO RAV	Lun. 13.01.2025 ore 14.45
EUFEMIESE 2023	PRO PELLARO	Dom. 12.01.2025 ore 10.00
REGGIO RAVAGNESE	MELITO	Sab 11.01.2025 ore 15.00
RIPOSA	NEW GEN.VARAPODIO	

7^ Giornata Andata

MELITO	NEW GEN.VARAPODIO	Gio 23.01.2025 ore 15.30
PRO PELLARO	REGGIO RAVAGNESE	Sab. 18.01.2025 ore 15.30
SPORTING REGGIO RAV	EUFEMIESE 2023	Dom. 19.01.2025 ore 10.30
C.S. SPINELLA	U.S. PALMESE	Lun. 20.01.2025 ore 15.00
POL. BOVESE	BRANCALEONE	Ven. 24.01.2025 ore 14.30
RIPOSA	ACADEMY ARDORE	

8^ Giornata Andata

BRANCALEONE	ACADEMY ARDORE	Lun. 27.01.2025 ore 15.00
U.S. PALMESE	POL. BOVESE	Lun. 27.01.2025 ore 14.45
EUFEMIESE 2023	C.S. SPINELLA	Dom. 26.01.2025 ore 10.00
REGGIO RAVAGNESE	SPORTING REGGIO RAV	Sab 1.02.2025 ore 15.00
NEW GEN.VARAPODIO	PRO PELLARO	Dom. 26.01.2025 ore 14.30
RIPOSA	MELITO	

9^ Giornata Andata

PRO PELLARO	MELITO	Sab. 8.02.2025 ore 15.30
SPORTING REGGIO RAV	NEW GEN.VARAPODIO	Gio 6.02.2025 ore 14.45
C.S. SPINELLA	REGGIO RAVAGNESE	Lun. 3.02.2025 ore 15.00
POL. BOVESE	EUFEMIESE 2023	Gio. 6.02.2025 ore 14.30
ACADEMY ARDORE	U.S. PALMESE	Mer. 5.02.2025 ore 16.30
RIPOSA	BRANCALEONE	

10^ Giornata Andata

U.S. PALMESE	BRANCALEONE	Lun. 10.02.2025 ore 14.45
EUFEMIESE 2023	ACADEMY ARDORE	Dom. 9.02.2025 ore 10.00
REGGIO RAVAGNESE	POL. BOVESE	Sab 15.02.2025 ore 15.00
NEW GEN.VARAPODIO	C.S. SPINELLA	Dom. 9.02.2025 ore 14.30
MELITO	SPORTING REGGIO RAV	Gio 13.02.2025 ore 15.30
RIPOSA	PRO PELLARO	

11^ Giornata Andata

SPORTING REGGIO RAV	PRO PELLARO	Gio 20.02.2025 ore 14.45
C.S. SPINELLA	MELITO	Lun. 17.02.2025 ore 15.00
POL. BOVESE	NEW GEN.VARAPODIO	Ven. 21.02.2025 ore 14.30
ACADEMY ARDORE	REGGIO RAVAGNESE	Mer. 19.02.2025 ore 16.30
BRANCALEONE	EUFEMIESE 2023	Lun. 17.02.2025 ore 15.00
RIPOSA	U.S. PALMESE	



F.I.G.C. – Comitato Regionale Calabria – L.N.D.

Under 17 - S.S. 2024/2025



1^ Giornata Ritorno

U.S. PALMESE	EUFEMIESE 2023	Lun. 24.02.2025 ore 14.45
BRANCALEONE	REGGIO RAVAGNESE	Lun. 24. 02.2025 ore 15.00
ACADEMY ARDORE	NEW GEN.VARAPODIO	Mer. 26. 02.2025 ore 16.30
POL. BOVESE	MELITO	Ven. 28. 02.2025 ore 14.30
C.S. SPINELLA	PRO PELLARO	Lun. 24. 02.2025 ore 14.45
RIPOSA	SPORTING REGGIO RAV	

2^ Giornata Ritorno

SPORTING REGGIO RAV	C.S. SPINELLA	Giov. 06.03.2025 ore 14.45
PRO PELLARO	POL. BOVESE	Sab. 08. 03.2025 ore 15.30
MELITO	ACADEMY ARDORE	Gio. 06. 03.2025 ore 15.30
NEW GEN.VARAPODIO	BRANCALEONE	Dom. 09. 03.2025 ore 14.30
REGGIO RAVAGNESE	U.S. PALMESE	Sab. 08. 03.2025 ore 15.00
RIPOSA	EUFEMIESE 2023	

3^ Giornata Ritorno

EUFEMIESE 2023	REGGIO RAVAGNESE	Dom. 16. 03.2025 ore 10.00
U.S. PALMESE	NEW GEN.VARAPODIO	Lun. 17. 03.2025 ore 15.00
BRANCALEONE	MELITO	Lun. 17. 03.2025 ore 15.00
ACADEMY ARDORE	PRO PELLARO	Mer. 19. 03.2025 ore 16.30
POL. BOVESE	SPORTING REGGIO RAV	Ven. 14. 03.2025 ore 14.30
RIPOSA	C.S. SPINELLA	

4^ Giornata Ritorno

C.S. SPINELLA	POL. BOVESE	Lun. 24. 03.2025 ore 15.00
SPORTING REGGIO RAV	ACADEMY ARDORE	Gio. 27. 03.2025 ore 14.45
PRO PELLARO	BRANCALEONE	Sab. 22. 03.2025 ore 15.30
MELITO	U.S. PALMESE	Giov. 20. 03.2025 ore 15.30
NEW GEN.VARAPODIO	EUFEMIESE 2023	Dom. 23. 03.2025 ore 14.30
RIPOSA	REGGIO RAVAGNESE	

5^ Giornata Ritorno

REGGIO RAVAGNESE	NEW GEN.VARAPODIO	Sab. 29.03.2025 ore 15.00
EUFEMIESE 2023	MELITO	Dom. 30. 03.2025 ore 10.00
U.S. PALMESE	PRO PELLARO	Lun. 31. 03.2025 ore 15.00
BRANCALEONE	SPORTING REGGIO RAV	Lun. 31. 03.2025 ore 15.00
ACADEMY ARDORE	C.S. SPINELLA	Mer. 02.04.2025 ore 16.30
RIPOSA	POL. BOVESE	

6^ Giornata Ritorno

POL. BOVESE	ACADEMY ARDORE	Ven. 04. 04.2025 ore 15.00
C.S. SPINELLA	BRANCALEONE	Lun. 07. 04.2025 ore 15.00
SPORTING REGGIO RAV	U.S. PALMESE	Gio. 10. 04.2025 ore 14.45
PRO PELLARO	EUFEMIESE 2023	Sab. 05. 04.2025 ore 15.30
MELITO	REGGIO RAVAGNESE	Gio. 10. 04.2025 ore 15.30
RIPOSA	NEW GEN.VARAPODIO	

7^ Giornata Ritorno

NEW GEN.VARAPODIO	MELITO	Dom. 13. 04.2025 ore 15.00
REGGIO RAVAGNESE	PRO PELLARO	Sab. 12. 04.2025 ore 15.00
EUFEMIESE 2023	SPORTING REGGIO RAV	Dom. 13. 04.2025 ore 10.00
U.S. PALMESE	C.S. SPINELLA	Lun. 14. 04.2025 ore 15.00
BRANCALEONE	POL. BOVESE	Lun. 14. 04.2025 ore 15.00
RIPOSA	ACADEMY ARDORE	

8^ Giornata Ritorno

ACADEMY ARDORE	BRANCALEONE	Mer. 23. 04.2025 ore 16.30
POL. BOVESE	U.S. PALMESE	Ven. 25.04.2025 ore 15.00
C.S. SPINELLA	EUFEMIESE 2023	Lun. 28.04.2025 ore 15.00
SPORTING REGGIO RAV	REGGIO RAVAGNESE	Giov. 24.04.2025 ore 15.00
PRO PELLARO	NEW GEN.VARAPODIO	Sab. 26.04.2025 ore 15.30
RIPOSA	MELITO	

9^ Giornata Ritorno

MELITO	PRO PELLARO	Gio. 01.05.2025 ore 15.30
NEW GEN.VARAPODIO	SPORTING REGGIO RAV	Dom. 04. 05.2025 ore 15.00
REGGIO RAVAGNESE	C.S. SPINELLA	Sab. 03. 05.2025 ore 15.00
EUFEMIESE 2023	POL. BOVESE	Dom. 04. 05.2025 ore 10.00
U.S. PALMESE	ACADEMY ARDORE	Lun. 05. 05.2025 ore 15.00
RIPOSA	BRANCALEONE	

10^ Giornata Ritorno

BRANCALEONE	U.S. PALMESE	Lun. 12. 05.2025 ore 15.00
ACADEMY ARDORE	EUFEMIESE 2023	Mer. 7.05.2025 ore 16.30
POL. BOVESE	REGGIO RAVAGNESE	Ven. 09. 05.2025 ore 15.00
C.S. SPINELLA	NEW GEN.VARAPODIO	Lun. 12. 05.2025 ore 15.00
SPORTING REGGIO RAV	MELITO	Gio. 08. 05.2025 ore 15.00
RIPOSA	PRO PELLARO	

11^ Giornata Ritorno

PRO PELLARO	SPORTING REGGIO RAV	Sab. 17. 05.2025 ore 15.30
MELITO	C.S. SPINELLA	Gio. 15. 05.2025 ore 15.30
NEW GEN.VARAPODIO	POL. BOVESE	Dom. 18. 05.2025 ore 15.00
REGGIO RAVAGNESE	ACADEMY ARDORE	Sab.17. 05.2025 ore 15.00
EUFEMIESE 2023	BRANCALEONE	Dom. 18. 05.2025 ore 10.00
RIPOSA	U.S. PALMESE	



ANNUARIO CAMPIONATO UNDER 17 – S.S. 2024/2025



ACADEMY ARDORE

Campo da giuoco: COMUNALE ARDORE (56)

Matr. 922748

C.DA VESCOVADO

ARDORE

A.P.D. BRANCALEONE

Campo da giuoco: COMUNALE "BORRELLO" (387)

Matr. 7670

VIA CONTRADA CORDOVA

BRANCALEONE

A.S.D. CALCISTICA S.SPINELLA

Campo da giuoco: COMUNALE "SAVERIO SPINELLA" (142)

Matr. 610019

S.S. 106 LOC. MAROSIMONE

MELITO PORTO SALVO

EUFEMIESE 2023

Campo da giuoco: COMUNALE "TENENTE CLAUDIO MORISI" (79) VIA MILANO T9

Matr. 962731

SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE

A.S.D. MELITO

Campo da giuoco: COMUNALE "SAVERIO SPINELLA" (142)

Matr.937972

S.S. 106 LOC. MAROSIMONE

MELITO PORTO SALVO

NEW GENERATION VARAPODIO

Campo da giuoco: COMUNALE "CARMELO PUGLIESE" (170)

Matr. 962751

VIA PROVINCIALE

VARAPODIO

POLISPORTIVA BOVESE ONLUS

Campo da giuoco: "VETERANI DELLO SPORT" (72)

Matr.941210

LOC.MONOSCALCO - LARDICA

BOVA MARINA

PRO PELLARO

Campo da giuoco: LONGHI BOVETTO (455)

Matr. 922715

LOC. PARCO LONGHI BOVETTO

REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI

A.S.D. REGGIO RAVAGNESE 1960

Campo da giuoco: COMUNALE RAVAGNESE (464)

Matr. 58807

VIA RAVAGNESE

REGGIO CALABRIA

A.S.D. U.S. PALMESE 1912

Campo da giuoco: COMUNALE "G. LOPRESTI" (12)

Matr.954852

PIAZZA DE MARIA VIA N. SAURO

PALMI

ASD SPORTING REGGIO RAVAGNESE

Campo da giuoco: COMUNALE RAVAGNESE (464)

Matr. 963846

VIA RAVAGNESE

REGGIO CALABRIA